

Sentenza: 29/12/2008, n.442

Materia: tributi- taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 117, secondo comma lettera e) Costituzione, articolo 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e articolo 2 del d.p.r 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria)

Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Palermo

Oggetto: legge Regione Siciliana 3 maggio 2001, n.6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001) e succ. mod., articolo 6 comma 2, nella parte in cui pone a carico delle province l'onere relativo alla taxa per quanto riguarda le istituzioni statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui alla l.r. 34/1990

Esito: illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in riferimento ai limiti costituzionali dedotti dal rimettente e illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 87/1953, della disposizione impugnata nella parte in cui pone a carico dei comuni l'onere relativo alla taxa e agli accessori per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Nel corso di un giudizio promosso dalla provincia di Palermo avverso cartelle di pagamento concernenti la TARSU per il periodo 200-2003, emesse nei confronti dell'amministrazione provinciale dal Comune di Bisacchino, in relazione a locali adibiti a sede di un istituto di istruzione secondaria, siti in quel comune, la Commissione tributaria provinciale di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 comma 2 della legge della Regione Siciliana 6/2001, in riferimento all'articolo 117 Cost. secondo comma lettera e), all'articolo 36 dello statuto speciale siciliano e alle norme statali di attuazione di quest'ultimo in materia finanziaria.

La disposizione citata, in particolare, viene impugnata nella parte in cui pone a carico delle province la taxa relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani relativi agli istituti scolastici di istruzione secondaria e gli istituti regionali di cui alla l.r. 34/1990.

Il giudice rimettente sostiene che la legge regionale, nell'individuare un soggetto passivo della TARSU diverso da quello previsto dalla legge istitutiva, statale, interviene nella materia "sistema tributario dello Stato" di cui all'articolo 117 secondo comma lettera e) della Costituzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, rispetto a cui è precluso qualsiasi intervento normativo regionale. La TARSU, infatti, argomenta il giudice a quo, è un tributo statale in quanto istituito con disposizione statale, in particolare dal d.lgs

507/1993, ed il soggetto passivo da questo individuato in “*coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte*”, in questo caso il Ministero della pubblica istruzione, non può essere modificato e sostituito da una norma regionale.

Né può essere considerato un tributo regionale ai sensi dello statuto speciale e delle norme di attuazione dello stesso: anzi la disposizione dà luogo alla violazione dell’articolo 36 primo comma dello statuto che riserva alla regione la sola potestà legislativa *in materia di tributi deliberati dalla medesima*.

E’ intervenuto in giudizio il Presidente della Regione Siciliana chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata.

La Corte accoglie in pieno le argomentazioni del giudice a quo e giudica fondata la questione di legittimità sollevata.

In particolare respinge la tesi sostenuta dalla difesa regionale in base alla quale la disposizione impugnata non sostituirebbe il soggetto passivo della tassa previsto dalla legge statale ma si limiterebbe, nell’ambito della competenza regionale in ordine *all’organizzazione degli enti locali* prevista dallo statuto speciale all’articolo 14 lettera o), ad una mera ripartizione dell’imposizione tributaria tra province e comuni. Infatti, sostiene la Corte, la disposizione regionale non può, ad alcun titolo, essere ricondotta alla materia relativa alla struttura organizzativa e alla disciplina delle funzioni degli enti locali bensì può essere letteralmente e logicamente interpretata solo nel senso che essa individua un soggetto passivo della TARSU diverso da quello previsto dalla disciplina sostanziale data dalla normativa statale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 6 comma 2 nella parte fin qui richiamata comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge 87/1953, della medesima disposizione nella parte in cui stabilisce l’onere della TARSU a carico dei comuni per quanto attiene alle sedi di scuole materne, elementari e medie statali.